



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost, 7 giugno 2022, n. 140, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

2. Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2022, n. 4735, estensione dell'accesso civico agli accordi internazionali di cooperazione;
3. C.g.a., sez. giur., 8 giugno 2022, n. 165, è inammissibile l'appello in caso di mancato deposito della sentenza appellata;
4. C.g.a., sez. giur., 8 giugno 2022, n. 164, l'istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico non è un processo né un incidente del processo;
5. Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2022, n. 4588, la IV sezione delinea importanti principi relativi ai contenziosi aventi ad oggetto siti inquinati;
6. Cons. Stato, sez. VI, 16 maggio 2022, n. 3826, pratiche commerciali scorrette e responsabilità del professionista in caso di interposizione di soggetti terzi;
7. T.a.r. per la Campania, sez. I, 6 giugno 2022, n. 3808, sulla interdittiva antimafia;
8. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 31 maggio 2022, n. 1475, le controversie in materia di procedure referendarie appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria;
9. T.a.r. per la Campania, sez. I, 30 maggio 2022, n. 3647, il magistrato onorario cessa dall'incarico al raggiungimento del sessantottesimo anno di età.

Consiglio di Stato – Pareri

10. Cons. Stato, sez. I, 3 giugno 2022, n. 934, sull'applicabilità dell'articolo 21 *bis* legge 10 ottobre 1990, n. 287, alle società operanti nei settori speciali limitatamente agli atti di gara da esse adottati.

Normativa e altre novità di interesse

11. Decreto 8 febbraio 2022, n. 58 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione (G.U. Serie Generale n. 130 del 6-06-2022).

Corte costituzionale

(1)

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

[Corte costituzionale, sentenza 7 giugno 2022, n. 140 – Pres. Amato, Est. Antonini](#)

La Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato, sezione IV, 2 marzo 2021, n. 1765, in relazione art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che il divieto di rilascio di atti non registrati recato dal precedente comma 1 non si applichi al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro

provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

Secondo il rimettente, la norma censurata, non consentendo il rilascio dei provvedimenti giurisdizionali prima del pagamento della relativa imposta di registro, precluderebbe la possibilità di agire in sede di ottemperanza per l'attuazione delle pronunce del giudice ordinario, limitando irragionevolmente il diritto alla tutela giurisdizionale, con lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha rilevato che il legislatore, nell'ambito della grande riforma fiscale degli anni settanta, ha previsto all'art. 7, numero 7), della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), come principio direttivo, quello di eliminare «ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi».

L'ordinamento si è così indirizzato verso un nuovo e più proporzionato bilanciamento tra i valori costituzionali che vengono in rilievo nella previsione di oneri fiscali condizionanti l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Tra questi, del resto, può venire senz'altro in considerazione il dovere tributario, in quanto rientrante tra quelli inderogabili di solidarietà, di cui l'art. 2 Cost. richiede l'adempimento (sentenza n. 120 del 2021).

Tale qualificazione, infatti, da un lato, esprimendo un principio giuridico di integrazione attinente a quei valori di solidarietà che sono strutturali nel disegno costituzionale, ha segnato un chiaro abbandono della risalente nozione di dovere di soggezione (sentenza n. 288 del 2019), dall'altro, ha posto tale dovere, ma solo in quanto relativo a un'imposizione tributaria che possa ritenersi stabilita nel rispetto del principio di legalità, in relazione di coesistenzialità con i diritti inviolabili.

La Corte costituzionale, del resto, ha affermato che non è possibile subordinare all'adempimento del dovere tributario, così inteso, l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale quando si tratti «di contestare la legittimità dell'imposizione tributaria», perché ciò viola l'art. 24 Cost.

(sentenza n. 61 del 1970; in termini simili, sentenze n. 522 del 2002 e n. 111 del 1971); ma non ha escluso tale possibilità quando ciò avvenga al fuori da tale ipotesi.

Questi criteri di bilanciamento si sono dunque riflessi nella scelta del legislatore delegante in occasione della citata riforma tributaria, poiché ha ritenuto di informare l'ordinamento intorno al principio per cui gli impedimenti al diritto di agire in giudizio, oltre a non essere consentiti con riguardo all'interesse fiscale, non sono strettamente necessari neanche al fine di tutelare il dovere tributario, traducendosi in forme di controllo fiscale eccessive, essendo del resto possibili altre modalità comunque idonee a tutelarne l'adempimento.

La normativa sull'imposta di registro, al fine di garantire una tempestiva collaborazione con gli uffici finanziari nell'accertamento dei rapporti imponibili e nella percezione delle imposte dovute, prevede obblighi collaterali, la cui inosservanza è sanzionata in via amministrativa, a carico di cancellieri e segretari degli organi giurisdizionali.

Questi, infatti, sono tenuti, sia a richiedere la registrazione delle sentenze, dei decreti e degli altri atti alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni (art. 10, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 131 del 1986); sia a iscrivere gli atti soggetti a registrazione in un apposito repertorio e a presentarlo poi, ogni quadrimestre, all'ufficio finanziario (artt. 67, comma 1, e 68, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986).

All'amministrazione finanziaria, pertanto, è assicurata la conoscenza dell'atto soggetto a registrazione e, per tal via, la possibilità di procedere alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta.

L'adempimento del dovere tributario, nella fattispecie censurata, risulta quindi, in questi termini, già adeguatamente tutelato, senza che sia necessario disporre anche un ostacolo alla tutela giurisdizionale, che risulta obiettivamente eccessivo e quindi sproporzionato.

Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it.

(2)

Estensione dell'accesso civico agli accordi internazionali di cooperazione.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 10 giugno 2022, n. 4735 – Pres. Maruotti, Est. Tomaiuoli](#)

Ai fini della decisione del giudice amministrativo sull'azione volta alla tutela del diritto di accesso civico, in riferimento agli accordi internazionali di cooperazione conclusi tra Italia e Gambia, l'eventuale natura politica e non amministrativa degli stessi non rileva ai fini della sottrazione alla giurisdizione amministrativa prevista, per gli atti politici, dall'art. 7, comma 1, seconda parte, c.p.a., perché la detta esclusione riguarda l'impugnazione dei medesimi atti politici, ovvero sia il sindacato giurisdizionale sull'esercizio

del potere politico e, specularmente, sul suo mancato esercizio; sindacato che, ovviamente, non è esercitato nell'ipotesi di azione volta alla tutela del diritto di accesso civico.

Ha osservato la sezione che, ove si ravvisi l'obbligo di pubblicazione ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 839 del 1984, il suo inadempimento comporti che gli accordi in questione possano essere oggetto di accesso civico semplice, poiché il più volte menzionato art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai documenti, alle informazioni o ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria «ai sensi della normativa vigente» e non solo, quindi, in forza degli obblighi specificamente posti dal d.lgs. n. 33 del 2013. L'attrazione degli accordi in questione all'ambito di operatività dell'accesso civico semplice comporta, altresì, che non possono rilevare le cause di esclusione indicate dall'art. 5-bis del medesimo decreto legislativo, perché esso, ai commi 1, 2 e 3, espressamente delimita la sua operatività in relazione al solo accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, avente ad oggetto gli atti diversi da quelli per cui il legislatore ha dettato la regola della necessaria pubblicità. Non può invece ritenersi condivisibile l'opzione ermeneutica che riconduce all'area di operatività dell'accesso civico generalizzato, per come introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), non solo gli atti non oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma anche quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria in forza di norme esterne al citato decreto e, in particolare e per quanto qui rileva, gli atti assoggettati a pubblicazione dalla legge n. 839 del 1984.

(3)

E' inammissibile l'appello in caso di mancato deposito della sentenza appellata.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, decreto 8 giugno 2022, n. 165 – Pres. ed Est. De Nictolis

E' inammissibile l'appello nel caso in cui l'appellante non abbia depositato, entro il termine di deposito di trenta giorni decorrente dall'ultima notificazione, la sentenza appellata, adempimento prescritto dall'art. 94 c.p.a. a pena di decadenza.

Ha evidenziato il C.g.a. che il deposito della sentenza appellata è espressione di un elementare (quanto gratuito, non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali) dovere di collaborazione della parte con il giudice di appello, affinché quest'ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado.

Il ricorso deve essere corredato da un indice "comprensibile" che elenchi i documenti prodotti non solo numericamente ma anche con descrizione sintetica dei loro estremi e contenuto, e in tale indice la sentenza impugnata dovrebbe, auspicabilmente, occupare il primo posto.

Ha poi precisato il C.g.a. che, nel vigore del c.p.a., sebbene non sia richiesto il deposito della decisione impugnata in copia autentica, perdura l'onere di deposito, a pena di inammissibilità del ricorso, della copia semplice della decisione impugnata, e, tanto, anche in regime di processo amministrativo telematico; la perdurante vigenza di un termine di decadenza per il deposito della sentenza gravata è funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio.

(4)

L'istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico non è un processo né un incidente del processo.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, decreto 8 giugno 2022, n. 164 – Pres. ed Est. De Nictolis

L'istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico non è un processo né un incidente del processo, e pertanto il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ai rimedi impugnatori previsti dal c.p.a.

Ha osservato il C.g.a. che i “rimedi” giustiziali presuppongono l'esistenza di una situazione soggettiva meritevole di tutela, qui inesistente, in quanto nessuna norma giuridica prevede l'esistenza della situazione soggettiva rivendicata dall'appellante, ossia un diritto soggettivo del terzo ad accedere a un fascicolo processuale *inter alios*; come già precisato dal Tar l'accesso al fascicolo processuale non è equiparabile all'accesso ai documenti amministrativi perché gli atti processuali non sono atti amministrativi; l'accesso al fascicolo processuale presuppone la qualità di parte attuale o potenziale (chi aspira a diventare parte o interveniente), e l'attuale appellante non è stato parte del giudizio cui chiede l'accesso né può diventare parte perché il fascicolo è definito; la circostanza che nessun rimedio giuridico è previsto contro il provvedimento che nega l'accesso al fascicolo processuale non reca alcun *vulnus* al richiedente in quanto: a) eventuali documenti amministrativi contenuti nel fascicolo processuale sono accessibili secondo le regole e i limiti del diritto di accesso a documenti amministrativi presso l'Amministrazione depositaria; b) gli atti processuali privati non sono suscettibili di accesso perché nessuna norma lo prevede, e il soggetto interessato può acquisirli dal privato che li ha formati solo con il suo consenso, secondo le regole del diritto civile.

(5)

La IV sezione delinea importanti principi relativi ai contenziosi aventi ad oggetto siti inquinati.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 giugno 2022, n. 4588 – Pres. Poli, Est. Martino](#)

In materia ambientale l'accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti - accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati - si basa sul criterio del "più probabile che non", ovvero richiede semplicemente che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione.

La presente decisione sintetizza e consolida importanti principi relativi ai contenziosi aventi ad oggetto siti inquinati (sez. IV n. 3426 del 2022, n. 3424 del 2022, n. 8032 del 2021, n. 1658 del 2021, n. 2301 del 2020, Ad. plen. n. 10 del 2019), relativamente ai seguenti aspetti:

- i) differenza fra misure di messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione, analisi del rischio, ordine di bonifica;
- ii) applicazione del criterio del "più probabile che non" per accertamento del nesso causale fra condotte (anche omissive) ed eventi dannosi per l'ambiente;
- iii) generale irrilevanza delle perizie di parte;
- iv) legittimità della motivazione *ob relationem* alle perizie di parte se condivise dalle autorità competenti alla tutela dell'ambiente;
- v) limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche dell'ARPA;
- vi) differente posizione dell'autore dell'inquinamento da quella del proprietario del sito incolpevole;
- vii) concetto di contaminazione storica di un sito;
- viii) presupposti per l'assunzione dell'obbligo di bonifica da parte proprietario incolpevole;

ix) successione di proprietari delle aree interessate dall'inquinamento.

(6)

Pratiche commerciali scorrette e responsabilità del professionista in caso di interposizione di soggetti terzi.

[Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 maggio 2022, n. 3826 - Pres. Montedoro, Est. De Luca](#)

In materia di pratiche commerciali scorrette, qualora vi sia l'interposizione di soggetti terzi nell'attività di vendita del professionista, il canone della diligenza richiesta obbliga il professionista a monitorare il comportamento dei singoli collaboratori esterni, al fine di evitare che l'esternalizzazione di alcune fasi dell'attività commerciale svolta nei confronti dei consumatori possa costituire il presupposto idoneo a consentire una facile esimente da responsabilità per le condotte che egli stesso volesse assumere non riconducibili al fatto proprio.

La mancata predisposizione di adeguati strumenti di controllo sull'attività dei propri collaboratori esterni non dà luogo ad una responsabilità oggettiva per il fatto altrui, ma si traduce in una condotta direttamente ascrivibile al professionista, non conforme al normale grado della specifica diligenza, competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono dal professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede operanti nel relativo settore di attività.

Il procacciamento di nuovi clienti attraverso il canale di *teleselling* - ai fini della conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica - svolto secondo modalità scorrette da una società esterna incaricata dal professionista, non esclude la responsabilità di quest'ultimo, che, sebbene a conoscenza tanto delle doglianze di un numero considerevole di clienti, riferite alle modalità ingannevoli di azione dell'operatore incaricato, quanto dell'elevata

percentuale di attivazioni senza esito positivo, non abbia assunto alcuna misura per porre fine all'azione illecita dell'ausiliario e rimediare alle conseguenze lesive dalla stessa prodotte.

La *quality call* non potrebbe essere demandata allo stesso operatore incaricato del procacciamento della clientela, ma dovrebbe essere effettuata dal professionista o da un soggetto terzo, al fine di verificare la bontà delle informazioni veicolate dall'agenzia di call center, in tale modo consentendo un'adeguata vigilanza sull'operato del collaboratore esterno di cui il professionista si avvale nell'attività di impresa.

La VI sezione ha dato continuità all'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l'interposizione di uno o più soggetti nel rapporto fra l'operatore commerciale e la clientela non esclude la responsabilità dell'operatore stesso. In linea di diritto, infatti, si tratta di un semplice corollario della responsabilità per fatto degli ausiliari, sancita in via generale dall'art. 2049 c.c., e in linea logica corrisponde anche alla realtà dei mercati, ove pochissimi operatori, se non nessuno di essi, agiscono senza collaboratori esterni.

Nei casi in cui vi sia l'interposizione di soggetti terzi nell'attività di vendita del professionista, il canone della diligenza richiesta obbliga, in particolare, a monitorare il comportamento dell'attività dei singoli collaboratori esterni e, ciò, al fine di evitare che l'esternalizzazione di alcune fasi dell'attività commerciale svolta nei confronti dei consumatori possa costituire il presupposto idoneo a consentire una facile esimente da responsabilità per le condotte che egli stesso volesse assumere non riconducibili al fatto proprio.

Lungi dal configurare una responsabilità oggettiva del professionista, la mancata predisposizione di adeguati strumenti di controllo rappresenta, dunque, una condotta non conforme al normale grado della specifica diligenza, competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista.

In definitiva, il professionista è chiamato a rispondere delle condotte illecite, che, da un lato, gli ausiliari sono stati posti in condizione di compiere in ragione dello specifico incarico conferito dal professionista medesimo; dall'altro, avrebbero potuto essere evitate attraverso un efficace sistema di

monitoraggio e di controllo che il professionista avrebbe dovuto attuare nell'osservanza di obblighi di diligenza professionale sullo stesso gravanti.

Nella specie la circostanza per cui il ricorrente avesse incaricato un determinato soggetto al procacciamento di nuovi clienti attraverso il canale di *teleselling* certamente integrava un atto di preposizione ad un'attività economica da svolgere a vantaggio del professionista, della quale il ricorrente si era concretamente avvalso nell'esercizio della propria impresa e sulla quale, dunque, lo stesso era tenuto a vigilare al fine di evitare l'integrazione di pratiche scorrette, lesive degli interessi dei consumatori.

(7)

Il T.a.r. si pronuncia sull'interdittiva antimafia e sulla rilevanza delle misure di *self cleaning*, anche ai fini dell'esclusione da una gara di appalto.

[T.a.r. per la Campania, sezione staccata Napoli, sezione I, sentenza 6 giugno 2022, n. 3808 – Pres. f.f. Palliggiano, Est. Esposito](#)

Ha ritenuto il T.a.r. che la stazione appaltante non può richiamare il codice antimafia e, in assenza di un'interdittiva del Prefetto, estromettere dall'ATI aggiudicataria la mandante il cui direttore tecnico (coordinatore della sicurezza nell'appalto) sia stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in quanto il d.lgs. n. 159 del 2011 non riconosce ad essa il potere di desumere dalla vicenda penale la perdita del requisito di moralità dell'operatore economico e, del pari, l'esclusione ex art. 80, co. 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, per la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, presuppone che sia stata adottata l'interdittiva prefettizia.

Ha aggiunto il T.a.r., quanto all'ulteriore motivazione dell'esclusione per grave illecito professionale, che (pur astrattamente ricorrendo tale ipotesi,

poiché la presenza in determinate cariche della persona fisica non dotata della necessaria affidabilità/integrità trasmette tale caratteristica all'operatore "per contagio": Cons. Stato, sez. V, n. 3107 del 2022), allorquando siano state adottate e comunicate determinate misure che possano far venir meno la causa di esclusione, l'art. 57, paragrafo 6, della direttiva 2004/24/UE e l'art. 80, co. 7 e 8, del d.lgs. n. 50/2016, pongono in capo alla stazione appaltante l'obbligo di valutarne la consistenza e gli effetti, potendo pervenire all'esclusione motivatamente, solo all'esito di tale accertamento se le misure sono ritenute insufficienti (nella specie, la società aveva sostituito il direttore tecnico e indicato alla stazione appaltante un nuovo nominativo per l'incarico di coordinatore della sicurezza).

(8)

Le controversie in materia di procedure referendarie appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria.

[T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata Catania, sezione I, 31 maggio 2022, n. 1475 – Pres. Savasta, Est. Dato](#)

Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di provvedimenti costitutivi delle procedure referendarie, siano essi positivi o negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), la giurisdizione appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria, in quanto i promotori del referendum agiscono nel relativo procedimento in posizione di parità con gli organi preposti al controllo di legalità della richiesta referendaria, i quali operano, al pari del comitato promotore, a tutela dell'ordinamento generale e non di uno specifico interesse della Pubblica Amministrazione.

Ai fini della definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'art. 60, del c.p.a., nel caso in cui la parte intimata abbia eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e il giudice adito ritenga

l'eccezione fondata, la dichiarazione della parte ricorrente volta a rappresentare l'esigenza di proporre motivi aggiunti non costituisce impedimento di carattere assoluto e automatico, essendo la medesima dichiarazione rimessa alla valutazione del giudice.

(9)

Il magistrato onorario cessa dall'incarico al raggiungimento del sessantottesimo anno di età.

[T.a.r. per la Campania, sezione I, 30 maggio 2022, n. 3647 – Pres. Salamone, Est. Palliggiano](#)

La magistratura c.d. togata e quella onoraria si distinguono, più che per la diversità delle funzioni svolte, per il diverso sistema di reclutamento, con una serie di conseguenze relative alle differenze tra i relativi rapporti che trova fondamento nell'art. 106 Cost., norma che introduce un parametro costituzionale in relazione all'esercizio di una funzione che rappresenta uno dei tre momenti in cui si sostanzia il potere dell'ordinamento democratico e che, in quanto tale, funge da contro-limite a norme convenzionali internazionali o sovranazionali.

L'art. 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021, nello stabilire che "I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età", rende non ipotizzabile la possibilità di accedere alla conferma dell'incarico onorario fino al compimento del settantesimo anno d'età da parte dei magistrati onorari, il cui rapporto di servizio si sia già esaurito prima dell'entrata in vigore della novella legislativa.

Rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di

lavoro dei magistrati togati, la controversia avente ad oggetto la domanda di un vice procuratore onorario, volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della giustizia, per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati e per l'inserimento nell'organizzazione di un ufficio di Procura.

L'art. 135 co. 1 lett. a) c.p.a., nell'attribuire la competenza funzionale al T.a.r. Lazio, sede di Roma, a conoscere "le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'art. 17, primo comma della legge 24 marzo 1958, n. 195", introduce una norma di carattere speciale, derogatoria di quella generale, in quanto tale insuscettibile di applicazione, oltre la fattispecie normativa espressamente richiamata.

Consiglio di Stato – Pareri

(10)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul quesito dell'Autorità antitrust avente ad oggetto l'ambito di applicabilità dell'articolo 21 *bis* legge 10 ottobre 1990, n. 287 in relazione alle società operanti nei settori speciali limitatamente agli atti di gara da esse adottati.

[Consiglio di Stato, sezione I, 3 giugno 2022, n. 934 – Pres. Torsello, Est. Neri](#)

L'articolo 21 *bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è applicabile ai bandi di gara delle società operanti nei settori speciali di cui agli artt. 115 e ss. del codice dei contratti pubblici, nei casi in cui tali società siano tenute al rispetto del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Normativa e altre novità di interesse

(11)

[Decreto 8 febbraio 2022, n. 58 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione \(G.U. Serie Generale n. 130 del 6 giugno 2022\).](#)